

ACCORDO TRA IL COMUNE DI SOLETO ED IL COMUNE DI NARDÒ PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DOTT. GAETANO ANTONIO CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 124 DELLA L. 145/2018 E DELL' ART. 23 DEL CCNL DEL 16.11.2022.

Il Comune di Soletto (C.F. _____), in persona del Segretario Generale dott. _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto;

E

Il Comune di Nardò– (C.F. _____), in persona del Responsabile dell'Area funzionale 2 dott. _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto;

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 124 della L. 145/2018 *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”.*

- l'art. 23 del CCNL del 16.11.2022, che ha sostituito e disapplicato l'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, prevede anch'esso che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. ...”;*

- Il Comune di Nardò necessita della presenza di un dipendente appartenente all'area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, profilo funzionario di vigilanza (cat. D ai sensi del previgente CCNL), per lo svolgimento di attività proprie del Comando di Polizia Locale;

- detta presenza risulta compatibile con le esigenze del Comune di Soletto, in quanto il servizio presso il Comune di Nardò avverrà nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro;

- La sottoscrizione del presente atto viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica.

Tutto ciò premesso e considerato

CONEVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto e finalità

Il presente accordo, disciplina l'utilizzo temporaneo del Dott. Gaetano Antonio Congedo, dipendente di ruolo presso il Comune di Soletto, inquadrato nel profilo professionale di Istruttore direttivo di vigilanza – Categoria giuridica D (attuale area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni), con decorrenza **1 luglio 2024**, da parte del Comune di Nardò, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali.

Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Nardò delle attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere.

Al Dott. Gaetano Antonio Congedo potrà essere assegnata anche la responsabilità della titolarità della posizione organizzativa dell'Area di assegnazione presso il Comune di Nardò, secondo la disciplina prevista dai vigenti CC.CC.NN.LL. e relativo ordinamento professionale nonché dei rispettivi criteri definiti nei Regolamenti del predetto Comune.

Art. 3 Durata

Il presente accordo decorre dal **1 luglio 2024 e fino al 30.6.2025**.

Il presente accordo cesserà, salvo proroga, automaticamente, alla scadenza del termine fissato e senza l'obbligo di preavviso.

Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dal presente accordo con un preavviso di 15 giorni mediante comunicazione scritta.

Art. 4 Tempo di lavoro in assegnazione

Per tutta la durata dell'accordo il Dott. Gaetano Antonio Congedo presterà servizio presso il Comune di Nardò **per n. 20 ore settimanali** nell'ambito delle 32 ore settimanali previste contrattualmente.

L'articolazione dell'orario di lavoro e la giornata di servizio, una volta definiti, potranno subire variazioni in relazione alle esigenze di ciascun ente nel rispetto dei limiti sopraindicati.

Art. 5 Gestione giuridica e presenze/assenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Nardò:

- la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Soletto che resta l'unico datore di lavoro del dipendente;
- la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Soletto.

Le ferie ed i permessi, quando saranno afferenti a giornate di servizio presso il Comune di Nardò, saranno autorizzati da quest'ultimo Comune e la relativa autorizzazione sarà trasmessa senza ritardo al Comune di Soletto.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, al Comune di Soletto spetterà la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Soletto, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Nardò.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con il presente accordo.

Art. 6 Oneri

Per tutta la durata del presente accordo la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Soletto, anche per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali.

Il Comune di Nardò si impegna a rimborsare al Comune di Soletto il trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL in godimento al Dott. Congedo, oltre agli oneri riflessi ed IRAP

relativi al periodo di validità del presente accordo ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente presso il Comune di Nardò.

La rendicontazione delle somme dovute verrà comunicata dal Comune di Soletto al Comune di Nardò con cadenza trimestrale e tali somme dovranno essere rimborsate da quest'ultimo entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Comune di Nardò, in base al proprio regolamento, determinerà in maniera autonoma, le funzioni attribuite al dipendente nonché l'indennità di posizione e di risultato in caso di eventuale conferimento della titolarità della Posizione organizzativa.

La eventuale indennità di posizione e di risultato sarà corrisposta direttamente dal Comune di Nardò al dipendente, in base al proprio regolamento ed alla graduazione delle posizioni organizzative vigente presso il Comune medesimo.

Il Comune di Nardò, previa richiesta del dipendente, corrisponderà allo stesso il rimborso delle spese sostenute, secondo il costo del carburante calcolato in base alle vigenti disposizioni ed alle tabelle ACI, per il tragitto andata e ritorno dal Comune di Soletto al Comune di Nardò nei giorni di effettiva presenza in servizio del dipendente in entrambi gli Enti.

Art. 7 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti, nonché della normativa vigente.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation - GDPR*), si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

Art. 9 Imposta di bollo

Il presente accordo viene redatto in esenzione della tassa di bollo, riguardando due enti e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Per il Comune di Soletto
Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Greco

Per il Comune di Nardò
Il Dirigente dell'area funzionale 2
Dott. Giancarlo Erroi

Il dipendente interessato per presa visione e consenso **Dott. Gaetano Antonio Congedo**